

# ***STUDIO BELCASTRO***

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

***Dott. Claudio Belcastro***

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## ***CIRCOLARE INFORMATIVA***

***N. 26/2020 DEL 10/11/2020***

### **Indice Argomenti:**

#### **1. Decreto Legge “Ristori”**

#### **1. DECRETO LEGGE “RISTORI”**

##### **1.1) Premessa**

Con il c.d. decreto “Ristori”, pubblicato sulla *G.U.* 28.10.2020, entrato in vigore il successivo 29.10.2020 ed ancora in corso di conversione (quindi suscettibile di modifiche), sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19); tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

### **2) Contributo a fondo perduto per le attività dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

L'art. 1 del decreto in esame prevede un nuovo **contributo a fondo perduto** al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24.10.2020, che aveva previsto (fino al 24/11/2020):

- la chiusura di attività quali cinema, teatri, concerti, giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, palestre, piscine e centri benessere e termali,
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza,
- la chiusura alle ore 18 di bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e di tutti i locali dove si somministrano bevande e alimenti,
- raccomandazioni allo smart working e la differenziazione dell'orario di ingresso, così come la raccomandazione (non il divieto) di non spostarsi con mezzi di trasporto salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

#### 2.1) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti con partita IVA attiva al 25.10.2020, individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 1 (tra cui taxi, nca, alberghi, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda il successivo § 2.4), a prescindere dall'ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

#### 2.2) Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

## 2.3) Riconoscimento del contributo

Il contributo del DL “Ristori”:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo (di cui all’art. 25 del DL 34/2020) è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

## ***Limiti comunitari***

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

## 2.4) Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (pari, nello specifico, al 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, di seguito riportato.

<b>Codice ATECO</b>	<b>Percentuale</b>
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%

## ***STUDIO BELCASTRO***

493901 - Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, <i>stand</i> ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
<b>Codice ATECO</b>	<b>Percentuale</b>
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%

## ***STUDIO BELCASTRO***

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA	200,00%
931200 - Attività di <i>club</i> sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

### 2.5) Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rimando all'art. 25 co. 7 del DL 34/2020).

### **3) Contributo a fondo perduto per imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

## ***STUDIO BELCASTRO***

Con l'art. 7 del decreto in esame sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

### ***Provvedimento attuativo***

La platea dei soggetti beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

### ***Limiti comunitari***

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

#### **4) Modifiche al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**

Con l'art. 8 del decreto in esame viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020, cioè le attività, individuate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020 (si veda il precedente § 2.4);
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad esempio, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall'art. 28 del DL 34/2020.

### ***Limiti comunitari***

Le novità in materia di credito d'imposta per le locazioni previste dal DL 137/2020 sono soggette ai limiti comunitari del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Invece, in relazione alle modifiche al credito d'imposta per le locazioni apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 (c.d. DL "Agosto"), tra cui l'estensione del credito d'imposta al mese di giugno o luglio, ovvero l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020 per le strutture turistico-ricettive, è stato previsto che la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

### **5) Abolizione seconda rata IMU DEL 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese**

Per effetto dell'art. 9 del DL 137/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (si veda il precedente § 2.4), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito.

### ***Limiti comunitari***

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

### **6) Indennità in favore di lavoratori autonomi e dipendenti**

Vengono rinnovate per ulteriori mensilità le indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

# ***STUDIO BELCASTRO***

## 6.1 Indennità erogate dall'Inps

Per effetto dell'art. 15 del DL 137/2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
- non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 30.11.2020.

## 6.2 Indennità erogata dalla società "Sport e salute spa"

L'art. 17 del decreto in esame riconosce, per il mese di novembre 2020, un'indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangono i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per novembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.



## **7) Nuovi trattamenti di integrazione salariale covid-19**

L'art. 12 del decreto in esame riconosce ai datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga *ex* DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021.

Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda *tranche* di 9 settimane *ex* art. 1 co. 2 del DL 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
- appartenenti ai settori interessati dalle misure di cui al DPCM 24.10.2020, di chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione invece ai periodi di trattamenti di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del DL 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020, si prevede l'imputazione, ove autorizzati, alle 6 settimane introdotte dal DL "Ristori".

### 7.1) Contributo addizionale

Per i datori di lavoro che richiedono l'intervento di integrazione salariale in questione sussiste l'obbligo, a determinate condizioni, di versare un contributo addizionale:

- determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019;
- calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare, l'aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale risulta pari al 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%, ovvero al 18% se non si è verificata alcuna riduzione di fatturato.

Sono invece esonerati dal versamento del contributo addizionale i datori di lavoro:

- che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1.1.2019;

- appartenenti ai settori interessati dalle misure di chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in questione.

### 7.2) Domanda in concessione

I datori di lavoro interessati devono presentare all'INPS domanda di concessione, autocertificando ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

In seguito, l'INPS autorizzerà i trattamenti richiesti individuando l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza della predetta autocertificazione troverà applicazione l'aliquota massima del 18%.

Le domande devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, la norma fissa il termine di decadenza al 30.11.2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

### 7.3) Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale

L'art. 12 del decreto in esame consente ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo – che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 regolati dallo stesso art. 12, di poter richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già definito dall'art. 3 del DL 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che hanno richiesto l'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 del DL 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL "Ristori".

## **8) Divieto di licenziamento**

Il divieto di licenziamento per motivi economici, introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 e poi confermato dall'art. 14 del DL 104/2020, è stato prorogato dall'art. 12 co. 9 del DL 137/2020 al 31.1.2021.

Fino a tale data:

- resta precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020);
- sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (le procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della L. 604/66 restano sospese).

### ***Eccezioni***

Rimangono le eccezioni al divieto già disposte dall'art. 14 del DL 104/2020.

Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore (art. 12 co. 9 del DL 137/2020), anche nei casi di:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

## **9) Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail**

L'art. 13 del decreto in esame stabilisce, per il mese di competenza novembre 2020, la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'agevolazione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, aventi sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (si veda il precedente § 2.4).

## ***STUDIO BELCASTRO***

La norma disciplina anche le modalità di ripresa dei contributi e premi sospesi, che dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

### **10) Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

Ai sensi dell'art. 16 del decreto in esame, viene introdotto un esonero, per il periodo di competenza novembre 2020, in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

L'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto in favore dei:

- datori di lavoro;
- lavoratori agricoli autonomi iscritti alla Gestione INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

#### 10.1) Datori di lavoro

L'esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Nel dettaglio, l'esonero in argomento trova applicazione sui versamenti in scadenza:

- il 16.12.2020 (periodo retributivo novembre 2020);
- ovvero il 16.6.2021, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 (quarto trimestre 2020) è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera agricola da trasmettere entro il 31.12.2020.

### 10.2) Lavoratori agricoli autonomi

L'esonero è riconosciuto anche nei confronti delle seguenti tipologie di lavoratori:

- imprenditori agricoli professionali;
- coltivatori diretti;
- mezzadri e coloni.

Per tali soggetti l'esonero introdotto dal DL "Ristori" trova applicazione sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020, nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020 (esclusi i premi INAIL).

### **11) Novità in materia di *Smart Working* e congedo covid-19**

L'art. 22 del decreto in esame ha modificato l'art. 21-*bis* del DL 104/2020 introducendo le seguenti novità.

Quanto allo *smart working*, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

- per tutto o parte del periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dall'ASL nei casi indicati dall'art. 21-*bis* co. 1 e 2 del DL 104/2020;
- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Il congedo straordinario, quale misura alternativa al lavoro agile, può essere fruito, per effetto delle modifiche introdotte, anche in caso di sospensione dell'attività didattica in relazione al figlio convivente minore di anni 14.

Inoltre, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, è stato disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tale ipotesi:

- non è dovuto il pagamento della retribuzione o di indennità;
- non spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa.

**12) Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa**

Con l'art. 4 del decreto in esame viene stabilito che le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore restino sospese fino al 31.12.2020.

La norma modifica l'art. 54-ter del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), che aveva disposto la sospensione per 6 mesi a decorrere dal 30.4.2020.

***Inefficacia dei pignoramenti immobiliari***

Le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore ed effettuate dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL "Ristori" sono inefficaci.

**13) Proroga del "bonus vacanze"**

Con le modifiche apportate dall'art. 5 co. 6 del decreto in esame all'art. 176 del DL 34/2020 convertito, viene disposto che il c.d. "bonus vacanze" è riconosciuto, una sola volta, per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Il periodo di riferimento per l'utilizzo del *bonus* è ora fissato dall'1.7.2020 al 30.6.2021.

***Presentazione delle domande***

Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.

**14) Reddito di emergenza**

L'art. 14 co. 1 del decreto in esame riconosce, per i mesi di novembre e dicembre 2020, una quota del Reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari già beneficiari della misura ai sensi dell'art. 23 co. 1 del DL 104/2020.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell'art. 14 del DL 137/2020, viene riconosciuta una quota di REM, pari all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5 del DL 34/2020, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, anche ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 15 del DL 137/2020;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 82 co. 2 lett. a), c) e d), 2-*bis* e 3 dell'art. 82 del DL 34/2020.

La domanda per la quota di REM prevista dall'art. 14 co. 2 del DL 137/2020 deve essere presentata all'INPS entro il 30.11.2020, con le modalità da esso stabilite.

15) .....

.....

### **ALLEGATI**

**Scadenario tributario di Novembre 2020**

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2020**

## ***STUDIO BELCASTRO***

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro Prudenza nella richiesta di credito Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile
14/2020	17.04.2020	Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro La rinegoziazione del debito con le banche Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti
15/2020	25.04.2020	Riaperture e prevenzione luoghi di lavoro
16/2020	27.04.2020	Prossime (molto parziali) riaperture
17/2020	28.04.2020	Dvr (Documento valutazione rischi) e prossime riaperture
18/2020	12.05.2020	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2020



## ***STUDIO BELCASTRO***

19/2020	23.05.2020	Decreto Rilancio
20/2020	11.06.2020	Il Decreto Liquidità convertito in legge: conferme e novità
21/2020	20.06.2020	Contributo a fondo perduto per Covid-19 Riduzione limite uso contanti dal 1° luglio
22/2020	18.07.2020	Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Domicilio digitale
23/2020	07.08.2020	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
24/2020	15.09.2020	Detrazione 110% (cosiddetto “superbonus”)
25/2020	17.10.2020	Un nuovo Dpcm in tema di Coronavirus Deducibilità sponsorizzazioni sportive

# STUDIO BELCASTRO

## SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2020

### Domenica 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente (posticipato al 01/12/2020)

### Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
  - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
  - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
  - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - o **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
  - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
  - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Inpdai** – *Versamento mensile dei contributi previdenziali*
  
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi** – *Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (per i soggetti Isa)*
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** *Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (per i soggetti Isa)*
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti Isa)*
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)*
  
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi** – *Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti Isa)*
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** *Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti Isa)*
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti Isa)*
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)*
  
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – *Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese*
  
- **Inpgi** – *Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente*

## **STUDIO BELCASTRO**

### **Venerdì 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

### **Domenica 22**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

### **Mercoledì 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

### **Sabato 28**

20

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

### **Lunedì 30**

**Iva – Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di luglio, agosto e settembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al III trimestre (per i contribuenti trimestrali)

- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti non iva**)
  - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti non iva**)
  - o **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti non iva**)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva**)
  - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva**)
  - o **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva**)

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi – Persone fisiche, Società di persone e Società di capitali –** Termine per il versamento delle imposte (irpef, ired, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute **in secondo acconto** per il 2020 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti **in secondo acconto** sui redditi previsti per l'anno 2020
  - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento **del secondo acconto** dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa
  
- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**
  
- **Imposta di registro –** Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno
  
- **Iva intracomunitaria –** Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre
  
- **Fasi –** Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso
  
- **Assistenza fiscale – 730 –** Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..
  
- **Inps – Mod. DM 10/2 –** Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
  
- **Dipendenti agricoltura –** Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
  
- **Enpam – Cassa previdenza medici –** Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali

## **STUDIO BELCASTRO**

- ***Inpgi – Cassa previdenza giornalisti – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali***
- ***Invio telematico dichiarazione annuale dei redditi Unico 2020 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni annuali dei redditi Unico 2020 relative allo scorso anno 2019 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)***
- ***Unico 2019 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2019 relativo all'anno 2018 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)***
- ***Invio telematico dichiarazione Irap 2020 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Irap annuale relativa allo scorso anno 2019 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)***
- ***Irap 2019 – Ravvedimento operoso – Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa Irap annuale relativa allo scorso anno 2018 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)***

### **NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***